

Statuto e Regolamento



EDIZIONILAVORO



Statuto e Regolamento



EDIZIONILAVORO

FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI

Congresso Costitutivo - Roma 22 ottobre 1952

APPROVAZIONI E ADEGUAMENTI DELLO STATUTO

1954, Roma 4-5 dicembre – Approvato dal Congresso Nazionale 1958, Roma 7-8 dicembre – Approvato dal Congresso Nazionale 1962, Roma 26-27 febbraio – Approvato dal Congresso Nazionale 1965, Roma 4-5 marzo – Approvato dal Congresso Nazionale 1969, Roma 14-15 giugno – Approvato dal Congresso Nazionale

1973, Montesilvano 31 maggio - 1 giugno – Approvato dal Congresso Nazionale

1977, Montecatini Terme 16-18 maggio – Approvato dal Congresso Nazionale

1981, Civitanova Marche 22-26 settembre – Approvato dal Congresso Nazionale

1983, Roma 27-29 ottobre – Adeguato dal Consiglio Generale

1985, Riccione 5-8 giugno – Approvato dal Congresso Nazionale

1989, Roma 13-16 giugno – Approvato dal Congresso Nazionale

1993, Pesaro 12-15 giugno – Approvato dal Congresso Nazionale

1997, Bellaria 5-8 maggio – Approvato dal Congresso Nazionale

2001, Bellaria 28-31 maggio – Approvato dal Congresso Nazionale **2002**, Roma 16-17 dicembre – Adeguato dal Consiglio Generale

2002, Roma 10-17 dicembre – Adeguato dal Consiglio Generale **2005**, Roma 7-9 giugno – Approvato dal Congresso Nazionale

2009, Roma 28-30 aprile – Approvato dal Congresso Nazionale

2013, Riccione 27-29 maggio – Approvato dal Congresso Nazionale

2017, Riccione 29-31 maggio – Approvato dal Congresso Nazionale

2022, Riccione 27-29 aprile – Approvato dal Congresso Nazionale

© copyright 2023 Edizioni Lavoro Roma via G.M. Lancisi, 25

progetto grafico e impaginazione di Typeface - Cerveteri (Rm)

finito di stampare nel febbraio 2023 dalla Tipografia Palombi & Lanci Via Lago di Albano, 20 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Sommario

STATUTO

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE	13
Capitolo I Principi e finalità	13
Capitolo II Diritti e doveri delle/degli iscritte/i	17
PARTE II. NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI	18
Capitolo III Il Consiglio Generale	18
Capitolo IV Il Collegio dei Sindaci	19
Capitolo V Il Collegio dei Probiviri	20
Capitolo VI Rotazioni	23
Capitolo VII Incompatibilità	25
Capitolo VIII Eleggibilità e cooptazioni	25

Parte III. Gli Organismi della Federazione	27
Capitolo IX Definizione degli Organismi	27
Capitolo X Il Congresso Nazionale	27
Capitolo XI Il Consiglio Generale	29
Capitolo XII Il Comitato Esecutivo	30
Capitolo XIII La Segreteria Nazionale	31
Parte IV. Le articolazioni federali periferiche	34
Capitolo XIV Le strutture Regionali o Interregionali, Territoriali	34
Parte V. Gestioni straordinarie, finanze e patrimonio	37
Capitolo XV Il commissariamento delle strutture	37
Capitolo XVI La reggenza	38
Capitolo XVII Contribuzione e Tesseramento	39
Capitolo XVIII Patrimonio	40

PARTE VI. SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE	42
Capitolo XIX Scioglimento della Federazione	42
Capitolo XX Procedure per le modifiche statutarie	42
Capitolo XXI Regolamento di Attuazione	43
Capitolo XXII Coordinamento Politiche di genere	44
Capitolo XXIII Adeguamenti statutari e norme transitorie	44
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	
PARTE I. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE ALLE/AGLI ISCRITTE/I E ALLE/AI DIRIGENTI	47
Capitolo I Iscrizione e Tesseramento	47
Capitolo II Le incompatibilità funzionali	49
Capitolo III La designazione delle/dei rappresentanti Fnp Cisl	56

58
58
60
60
62
62
62
67
69
70
73
75

PARTE IV. LE STRUTTURE DELLA FNP CISL	77
Capitolo XIV Il territorio	77
Capitolo XV La RLS Fnp	77
Capitolo XVI Le Assemblee delle RLS Fnp	79
Capitolo XVII La Coordinatrice o il Coordinatore della RLS Fnp	79
Capitolo XVIII La/Il Delegata/o Fnp	81
Capitolo XIX I Regolamenti Regionali o Interregionali, Territoriali	82
Capitolo XX La Fnp Territoriale	82
Capitolo XXI Congresso della Fnp Territoriale	84
Capitolo XXII Consiglio Generale della Fnp Territoriale	85
Capitolo XXIII La Segreteria della Fnp Territoriale	86
Capitolo XXIV La Fnp Regionale o Interregionale	87
Capitolo XXV Il Congresso Regionale o Interregionale	88

Norme generali del procedimento dinanzi ai Collegi dei probiviri	101
PARTE VIII. NORMA PERMANENTE	100
Capitolo XXXIII Bandiera	99
PARTE VII	99
Capitolo XXXII Ispezioni	98
Parte VI. Attività ispettive	98
Capitolo XXXI Bilanci	96
Capitolo XXX Responsabilità e competenze	94
PARTE V. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO	94
Capitolo XXIX Coordinamento Politiche di genere	91
Capitolo XXVIII La Segreteria Regionale o Interregionale	91
Capitolo XXVII Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale	90
Capitolo XXVI Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale	89



Statuto

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Federazione Nazionale Pensionati (Fnp), con sede in Roma. Essa è l'Organizzazione Nazionale delle/dei pensionate/i provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl). Obiettivo principale della Fnp è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutte/i le/i cittadine/i, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali, sociali e morali a livello individuale e collettivo.

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della Fnp, nell'ambito dell'azione politica confederale, sono: la tutela della previdenza, della salute, anche nel momento in cui si è ricoverate/i in strutture residenziali pubbliche e private per anziane/i, dell'assistenza, dell'ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La Fnp ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della Fnp sono:

a. perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli tutte/i le/i cittadine/i in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità, della povertà e che permetta alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionate/i una effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo:

b. promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli Organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi delle/degli attuali e future/i pensionate/i e delle persone anziane;

c. perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate alle/agli anziane/i e alle/ai pensionate/i;

d. tutelare gli interessi delle/degli iscritte/i, purché rientrino nelle finalità dell'Organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;

e. rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della Cisl, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della Cisl partendo dalle strutture di base. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi delle/dei pensionate/i la Fnp designa a livello territoriale, regionale o interregionale e nazionale, in ogni Consiglio Generale di categoria, una/un propria/o rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

f. promuovere iniziative di inclusione, supporto, assistenza

e cooperazione, nonché di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la Fnp ha promosso la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) che opera, ai vari livelli, in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività ed iniziative di volontariato e promozione sociale;

g. operare in ambito locale attraverso la RLS Fnp in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;

h. combattere tutte le forme di discriminazione verso i soggetti deboli/fragili e quelle di genere.

Sul piano internazionale la Fnp intende:

a. favorire l'azione comune con i sindacati delle/dei pensionate/i o con le associazioni democratiche ed autonome delle/degli anziane/i di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale delle/degli anziane/i che li renda protagonisti dei loro destini:

b. promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;

c. organizzare le/i pensionate/i italiani all'estero mediante delega o adesione.

Secondo questi indirizzi la Fnp fa parte della Federazione Europea delle/dei Pensionate/i ed Anziane/i (Ferpa), che è una delle componenti della Ces (Confederazione Europea dei Sindacati).

La Fnp si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati democratici delle/dei pensionate/i e delle/degli anziane/i di tutto il mondo al fine di conservare la pace e il progresso.

La Fnp intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 3

La Fnp provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte alle Istituzioni nazionali;
- coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative delle/dei pensionate/i, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori.

- Designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- Assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli Organismi, le strutture Regionali o Interregionali, Territoriali e, d'intesa con queste, le RLS Fnp nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in particolare, la formazione, l'informazione e l'attività di ricerca anche attraverso iniziative decentrate a livello regionale o interregionale.

Capitolo II Diritti e doveri delle/degli iscritte/i

Articolo 4

L'iscrizione alla Fnp Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato che di essa condivida principi e finalità.

Le/Gli iscritte/i alla Fnp Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad esprimere le/i proprie/i rappresentanti nelle strutture di base e le/i proprie/i delegate/i alle varie istanze congressuali.

Esse/i hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'Organizzazione.

Le/Gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli Organismi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Fnp Cisl.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II. NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo III Il Consiglio Generale

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo delle/dei componenti, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.

Le/Gli eventuali componenti aggiuntive/i derivanti dalle cooptazioni previste all'articolo 16 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Consigli Generali a tutti i livelli dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30% del numero complessivo e per tutta la vigenza congressuale.

Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto una/un rappresentante delle categorie più deboli (pensionate/i sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale su proposta della/del Segretaria/o Generale prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto della Cisl e della Fnp.

Capitolo IV Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e finanziario ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine, il Regolamento di Attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo della/del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. La/Il Presidente del Collegio deve essere obbligatoriamente iscritta/o all'Albo dei Sindaci revisori.

All'atto dell'accettazione della candidatura, la/il Presidente del Collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o compensi. Ogni struttura deve prevedere in bilancio apposito capitolo per le spese del Collegio (rimborsi, ecc.) che sarà rendicontato dalla/dal Presidente del Collegio.

I Sindaci non possono far parte di Organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro Organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali della Fnp Cisl.

Qualora nelle Fnp Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della Fnp Regionale o Interregionale.

Capitolo V Il Collegio dei Probiviri

Articolo 8

Il Collegio dei Probiviri della Federazione, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è l'Organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra le/i socie/i e gli Organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della decisione del Comitato Esecutivo, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 9

Il Collegio emette:

a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;

b. lodi decisori nel merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

La/Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e le/i socie/i cui si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 10

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

Le/I socie/i sospese/i sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

Le/I socie/i espulse/i dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 11

Per misura cautelativa la/il socia/o sottoposta/o a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla par-

ticolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato. Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono le Segreterie Nazionale, Regionali o Interregionali, Territoriali, per i rispettivi livelli di competenza, sentita la Fnp Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 8-9-10 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 12

Quando le Segreterie ai vari livelli vengono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo VI Rotazioni

Articolo 13

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il

periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per componenti le Segreterie Nazionale, Regionali o Interregionali, Territoriali, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di accorpamento.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli IV e V del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VII Incompatibilità

Articolo 14

Per affermare l'assoluta autonomia della Fnp Cisl sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Proboviro, di dirigenti responsabili di enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento.

I Comitati Esecutivi sentita la Segreteria Nazionale Fnp sono inoltre competenti a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Capitolo VIII Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 15

Le/I socie/i con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli Organismi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.

La elezione a componenti degli Organismi direttivi o ese-

cutivi di qualsiasi struttura Fnp non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono le/i componenti dei suddetti Organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 16

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi delle/dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% delle/dei sue/suoi componenti nel rispetto della quota di genere.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione, previsti nel precedente comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra le/i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirle/i con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.

Nel caso in cui le decadenze dagli Organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione delle/dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE III. GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX Definizione degli Organismi

Articolo 17

Gli Organismi della Fnp sono:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. la Segreteria Nazionale;
- e. il Collegio dei Sindaci;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Capitolo X Il Congresso Nazionale

Articolo 18

Il Congresso Nazionale è l'Organismo massimo deliberante della Fnp; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso Confederale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale può essere richiesta:

- *a.* dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi delle/dei sue/suoi componenti;
- b. da un terzo dei socie/i della Fnp, le/i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Regionali o Interregionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Nazionale devono essere motivate. Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa della Federazione, è previsto lo svolgimento della Assemblea Nazionale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 19

Il Congresso Nazionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi delle rispettive Fnp Regionali o Interregionali che sono in regola col tesseramento confederale. Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegate/i le/i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante.

Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 20

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere portato a conoscenza delle Fnp Regionali o Interregionali e delle Fnp Territoriali, almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 21

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto le/i componenti elettivi del Consiglio Generale, le/i delegate/i al Congresso Confederale della Cisl, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno delle/dei

votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XI Il Consiglio Generale

Articolo 22

Il Consiglio Generale è l'Organismo deliberante della Federazione Nazionale Pensionati, tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Fnp sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

Spetta al Consiglio Generale in particolare:

- eleggere nel suo seno prima la Segreteria Nazionale e poi il Comitato Esecutivo;
- convocare il Congresso Nazionale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed, eventualmente, in sede straordinaria;
- esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso;
- emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- designare le/i proprie/i rappresentanti in seno al Consiglio Generale Confederale nella misura prevista dalle norme del Regolamento di Attuazione dello Statuto della Cisl ed integrare eventualmente le/i proprie/i rappresentanti nello stesso qualora in sede di Congresso Confederale le/gli elette/i indicate/i dalla Fnp non raggiungano il quorum previsto mantenendo la percentuale di genere.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria

Nazionale, sentito il Coordinamento Politiche di genere, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 23

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Capitolo XII Il Comitato Esecutivo

Articolo 24

Il Comitato Esecutivo è l'Organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di Attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle/dei proprie/i componenti. È presieduto dalla/dal Segre-

taria/o Generale. Il Comitato Esecutivo decide sui conflitti tra le strutture della Federazione, Regionali o Interregionali e Territoriali.

Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Federazione.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo è competente, inoltre, a decidere le modalità di redistribuzione delle risorse tra i livelli nazionale, regionale o interregionale, territoriale secondo quanto definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Fnp. Nella attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, le strutture ai vari livelli prevederanno anche interventi di carattere solidale.

Articolo 25

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Politiche di genere. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento. Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

Capitolo XIII La Segreteria Nazionale

Articolo 26

La Segreteria Nazionale, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto può essere così composta:

- a. dalla/dal Segretaria/o Generale;
- b. dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto;
- c. dalle/dai Segretarie/Segretari Nazionali; elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno in succes-

elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero delle/dei Segretarie/i Nazionali secondo le esigenze funzionali nel limite massimo definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 27

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori Organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o Nazionale, quello relativo all'Amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa. La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della Federazione.

La/Il Segretaria/o Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; la/il Segretaria/o Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti. Le/I Segretarie/i Nazionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

Articolo 28

Le Segreterie, a tutti i livelli, sono impegnate ad elaborare con i Coordinamenti Politiche di genere progetti di lavoro in ambito sindacale ed organizzativo affidandone l'operatività ai Coordinamenti stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE

Capitolo XIV Le strutture Regionali o Interregionali, Territoriali

Articolo 29

La Fnp si articola in Fnp Regionali o Interregionali, in Fnp Territoriali. Tutte le strutture sopra citate costituiscono i livelli congressuali della Federazione.

Per mantenere i tre livelli congressuali nelle Fnp Regionali o Interregionali che hanno soppresso il livello territoriale le RLS Fnp costituiscono istanza congressuale (ex Art. 35 Statuto Confederale).

Le Fnp Territoriali si articolano in strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) Fnp, a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere le/i delegate/i al Congresso Territoriale.

La rete delle RLS Fnp assicura un riferimento a tutte/i le/gli iscritte/i alla Fnp per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le RLS Fnp operano in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS Fnp sono definite dai Regolamenti Regionali o Interregionali, Territoriali che pur nella loro autonomia, devono essere coerenti con il Regolamento Nazionale della Fnp Cisl.

Le Fnp Regionali o Interregionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 30

Le Fnp Regionali o Interregionali, le Fnp Territoriali fanno parte rispettivamente delle Unioni Sindacali Regionali o Interregionali e delle Unioni Sindacali Territoriali della Cisl di riferimento.

Articolo 31

Le Fnp Regionali o Interregionali e le Fnp Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero degli eletti non possa essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del Regolamento di Attuazione della Federazione.

Articolo 32

In ogni Regione e Provincia a Statuto autonomo è costituita la Fnp Regionale o la Fnp Interregionale.

Sono Organismi della Fnp Regionale o Interregionale:

- a. il Congresso Regionale o Interregionale;
- b. il Consiglio Generale Regionale o Interregionale;
- c. il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale;
- d. la Segreteria Regionale o Interregionale;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli Organismi di cui al comma 2 sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Lo Statuto della Fnp Alto Adige-Südtirol è redatto in rela-

STATUTO

zione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità, in ogni caso, con le norme e i principi del presente Statuto.

Articolo 33

Nell'ambito di ogni regione sono costituite, su delibera del Consiglio Generale della Fnp Regionale o Interregionale, le Fnp Territoriali.

Sono Organismi delle Fnp Territoriali:

- a. il Congresso Territoriale;
- b. il Consiglio Generale Territoriale;
- c. il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d. la Segreteria Territoriale;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli Organismi di cui al comma 2, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

PARTE V. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV Il commissariamento delle strutture

Articolo 34

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione, sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei due terzi delle/dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli Organismi e la nomina di una/un Commissaria/o.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli Organismi di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decisione del Comitato Esecutivo, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronuncia, entro il termine, equivale a ratifica.

Articolo 35

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo precedente può essere nominata/o una/un Commis-

saria/o «ad acta» per lo svolgimento di funzioni specifiche, munita/o di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli Organismi.

Il commissariamento «ad acta» può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle Fnp Regionali o Interregionali nei confronti di una Fnp Territoriale, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 36

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 34 e 35 le Fnp Regionali o Interregionali sono, comunque, competenti in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d'istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della Fnp è ammesso ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri della Fnp.

Capitolo XVI La reggenza

Articolo 37

Allorché un Organismo Regionale o Interregionale, Territoriale, risulti carente di una/o o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Nazionale che venga inviato una/un reggente che può essere estraneo all'Organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVII Contribuzione e Tesseramento

Articolo 38

L'adesione alla Fnp si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti Organismi della Federazione sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutti le/gli aderenti. La ripartizione delle risorse, tra i vari livelli, è definita dagli Organismi Nazionali della Federazione.

Articolo 39

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione della/del pensionata/o all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVIII Patrimonio

Articolo 40

Il patrimonio della Federazione Nazionale Pensionate/i è costituito dai contributi delle/degli associate/i e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. Le strutture: Nazionale, Regionali o Interregionali, Territoriali hanno l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario disciplinato da apposito Regolamento Nazionale rispetto alla gestione delle risorse e le modalità di spesa. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le/I singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 41

La Federazione risponde di fronte ai terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o Generale congiuntamente alla/al Segretaria/o Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 42

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Fnp, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 43

I controlli di natura funzionale e finanziario-amministrativa nei confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale, la quale assicura in tal modo anche unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali.

La Federazione Nazionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche così come le Fnp Regionali o Interregionali nei confronti delle Fnp Territoriali.

PARTE VI. SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

Capitolo XIX Scioglimento della Federazione

Articolo 44

Lo scioglimento della Federazione Nazionale Pensionate/i può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XX Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 45

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

- a. dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno delle/ dei delegate/i;
- *b*. dal Consiglio Generale a maggioranza di due terzi delle/ dei componenti;
- c. dalle Fnp Regionali o Interregionali su deliberazione dei

propri Organismi direttivi prese a maggioranza di due terzi delle/dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare Delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli Organismi delle Fnp Regionali o Interregionali.

Tali proposte devono essere inviate alla Commissione almeno 3 mesi prima della data di effettuazione del Congresso. La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi prima dell'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXI Regolamento di Attuazione

Articolo 46

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXII Coordinamento Politiche di genere

Articolo 47

In ogni struttura Fnp Territoriale, o RLS Fnp dove è soppresso il livello Territoriale, Regionale, Interregionale e Nazionale, è costituito il Coordinamento Politiche di genere.

Capitolo XXIII Adeguamenti statutari e norme transitorie

Articolo 48

Le Federazioni Regionali o Interregionali, Territoriali devono adeguare i propri Statuti ed i Regolamenti di attuazione degli stessi, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto da quelli nazionali. Gli adeguamenti devono essere adottati dai Consigli Generali Regionali o Interregionali, Territoriali, entro tre mesi dal Congresso Nazionale Fnp e quello Confederale (art. 55 Statuto Confederale).

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.



Regolamento di attuazione

PARTE I. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE ALLE/AGLI ISCRITTE/I E ALLE/AI DIRIGENTI

Capitolo I Iscrizione e Tesseramento

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla Fnp Cisl deve essere sottoscritta dall'interessata/o alla Fnp Territoriale, o alla RLS Fnp competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale in accordo con la RLS Fnp può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Fnp Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Le/Gli iscritte/i che ricoprono ogni e qualsiasi carica sindacale, devono aderire alla Federazione obbligatoriamente mediante sottoscrizione della delega all'Istituto previdenziale preposto, sulla pensione primaria o mediante tessera a pagamento diretto, per i titolari di pensione o trattamento previdenziale, per i quali non è prevista delega sindacale.

Articolo 3

L'iscrizione alla Fnp Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscritta/o va consegnata la tessera card dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per le/gli iscritte/i in essere al 31/12 dell'anno precedente, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, alle/ai già pensionate/i Inps al momento in cui esse/i sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera alle/ai vecchie/i e nuove/i socie/i è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe delle/degli iscritte/i a livello di Fnp Territoriale.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Fnp Cisl, le/i socie/i espulsi dalla Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS Fnp se istanza congressuale, o al Consiglio Generale della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata dalla Segreteria Territoriale se approvata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Generale, della stessa struttura.

Le/I socie/i espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la nuova domanda d'iscrizione al Consiglio Generale della struttura Territoriale a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione, per la relativa ratifica.

Capitolo II Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a. incarichi di Governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati; b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale:
- *d.* le norme sull'incompatibilità previste nei precedenti punti, si applicano anche nei confronti della/del Coordinatrice/Coordinatore di RLS Fnp.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 6

Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della Fnp Cisl o di Organismo similare (Fnp Regionali o Interregionali, Territoriali) delle Segreterie di Unione Regionale o Interregionale e Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretaria/o Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretaria/o Generale o componente la Segreteria Regionale o Interregionale, di Segretaria/o Generale o componente la Segreteria Territoriale.

È incompatibile la carica di componente la Segreteria Fnp a tutti i livelli con quella di componente la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Le incompatibilità previste nei precedenti commi, si applicano anche nei confronti della Coordinatrice o Coordinatore RLS Fnp. È incompatibile la carica di Segreteria con il ruolo di Coordinatrice Politiche di genere.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 8, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui Organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni (Sicet – La famiglia in rete) le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano nonché le associazioni con le quali la Cisl ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (Adiconsum – Iscos – Anolf – Anteas).

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano, a maggioranza dei 4/5, dirigenti dell'Organizzazione.

Articolo 8

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi sulle compatibilità, sono incompatibili:

– gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in Organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie/i lavoratrici/lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominate/i. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;

- gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl;
- gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;
- gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

a. gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;

b. gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche; c. gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento. Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 9

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Nazionale sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale Fnp Cisl l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.

Il Consiglio Generale della Fnp Cisl indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 10

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletta/o a cariche considerate incompatibili dall'articolo 5, lettere a) e c) del presente Regolamento con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di in-

compatibilità previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali della Federazione in atto, e/o nelle Associazioni o Enti proposti dalla Fnp Cisl.

Le/i socie/i dimissionarie/i o decadute/i di cui alle lettere *a*, *b* e *c* e all'ultimo comma dell'art. 5 del presente Regolamento possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale o Interregionale;
- c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale o interregionale.

Articolo 11

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 13 dello Statuto e dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 30 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Regionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale Fnp.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 dello Statuto, si stabilisce che il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per le/i componenti le Segreterie Nazionale, Regionali o Interregionali, Territoriali. È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto, dovranno essere armonizzate nello Statuto della Fnp Alto Adige in considerazione delle peculiarità connesse al modello organizzativo interetnico.

Analogamente ai fini dell'applicazione dell'art. 13 dello Statuto il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale o in-

terregionale, territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

Capitolo III La designazione delle/dei rappresentanti Fnp Cisl

Articolo 12

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (nazionale, regionale o interregionale e territoriale) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 8 del Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del Sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli Organismi sindacali.

Articolo 13

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 14

Come previsto dal Regolamento dello Statuto Confederale le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'art. 12 del Regolamento dello Statuto Fnp Cisl, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate tenendo conto della rappresentanza di genere e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 11 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Articolo 15

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatrici/operatori).

Articolo 16

La Fnp ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 2, comma 1, punto e) dello Statuto, una/un propria/o rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro le/i quali vengono designate/i dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli Organismi della propria struttura Fnp in merito all'attività svolta.

PARTE II. NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo IV Validità delle sedute e votazioni

Articolo 17

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 18

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 19

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione delle/dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Fnp Territoriali/RLS Fnp istanza congressuale, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Fnp Regionali, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale; fino a quattro componenti per strutture regionali con numero di iscritte/i superiore a 180mila. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Fnp Regionalizzate/Interregionalizzate, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Fnp Nazionale, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle stesse strutture Fnp a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi similari, con il voto favorevole di due terzi delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 20

Nelle elezioni vengono proclamati eletti le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletta/o il più anziana/o di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, la/il più anziana/o di età.

Capitolo V Dimissioni dagli Organismi

Articolo 21

Le dimissioni dagli Organismi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenze statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'Organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano la decadenza della Segreteria.

Capitolo VI Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 22

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni

singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori nazionali o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli Organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 23

Le assenze dalle riunioni degli Organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. Le/I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III. GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo VII Il Congresso Fnp Cisl

Articolo 24

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Nazionale, emana i regolamenti per le elezioni delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Ai Consigli Generali delle Fnp Regionali o Interregionali è affidata la convocazione dei Congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di accorpamento.

Al Consiglio Generale della Fnp Nazionale è affidata la convocazione dei Congressi delle strutture Regionali interessate da processi di interregionalizzazione.

Capitolo VIII Il Consiglio Generale Fnp Cisl

Articolo 25

Il Consiglio Generale è costituito da:

a. 98 elette/i dal Congresso Nazionale;

b. 52 elette/i dai rispettivi Consigli Generali Regionali o Interregionali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato. Tale elezione avviene in base al

quoziente che si ottiene dividendo per 52 il numero equivalente alla media delle/degli iscritte/i alla Fnp validi nel quadriennio antecedente l'anno di effettuazione del Congresso. Se il numero di 52 non sarà coperto da coefficienti pieni esso sarà completato assegnando i posti rimanenti liberi a quelle regioni che avranno il resto più alto;

- c. dalla/Dal Segretaria/o responsabile di ciascuna Federazione Regionale o Interregionale;
- d. dalle/Dai Segretarie/i Generali delle Fnp Territoriali delle Aree Metropolitane, previste dalla Confederazione;
- *e.* dalla Coordinatrice Politiche di genere qualora non eletta;

f. da un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o degli invalidi civili nominata/o in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione totale del Consiglio Generale pari al 30%, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, la/il Responsabile dell'Ufficio Internazionale della Fnp, la/il Responsabile della Scuola Permanente di Formazione Fnp, la/il Presidente della Fondazione Gigi Bonfanti – Pmr, nonché le/i Rappresentanti della Federazione Nazionale negli Enti della Cisl, nei Civ degli Enti Previdenziali e la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Articolo 26

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'art. 25 del presente Regolamento, venga eletta/o componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Nazionale. I componenti di diritto del Consiglio Generale, se elette/i

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se elette/i in Segreteria Nazionale, vengono sostituite/i dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 27

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 28

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell'art. 23 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione in forma scritta può avvenire tramite posta, e-mail o Pec (Posta elettronica certificata).

Articolo 29

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Nazionale.

Articolo 30

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Nazionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 31

La proposta di deliberare la sfiducia agli Organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno un terzo delle/dei componenti, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 23 dello Statuto.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 32

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva delle/dei dirigenti o esperte/i sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 33

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di un terzo delle/dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 34

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali Organismi in sostituzione delle/dei componenti vacanti.

Capitolo IX Il Comitato Esecutivo Fnp Cisl

Articolo 35

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a. da 25 componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale:
- b. dalle/dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c. dalla Coordinatrice Politiche di genere.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, la/il Responsabile dell'Ufficio Internazionale della Fnp, la/il Responsabile della Scuola Permanente di Formazione Fnp, la/il Presidente della Fondazione Gigi Bonfanti – Pmr, nonché i Rappresentanti della Federazione Nazionale negli Enti della Cisl, nei Civ degli Enti Previdenziali e la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Articolo 36

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Ai fini della nomina del Commissario di cui all'art. 34, comma 1 dello Statuto Fnp Cisl, la Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli Organismi.

La convocazione del Comitato Esecutivo in forma scritta può avvenire tramite posta, e-mail o Pec (Posta elettronica certificata).

Articolo 37

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/uno delle/dei componenti la Segreteria Nazionale, delegata/o a ciò dal Segretaria/o Generale.

Capitolo X Il Collegio dei Probiviri

Articolo 38

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti elette/i dal Congresso, le/i quali non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano elette/i componenti del Collegio dei Probiviri, le/i candidate/i che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, le/i candidati non elette/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidate/i non elette/i il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno elette/i coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra le/i componenti tenendo conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale approva apposito Regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il collegio.

Se la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerla/o ex novo, anche al di fuori delle/dei componenti in carica, tra soggetti, iscritte/i o non iscritte/i alla Organizzazione in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività. Non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento della/del nuova/o Presidente.

I Probiviri non possono far parte di Organismi deliberanti. È incompatibile anche la carica di Proboviro di un Organismo con quella di Proboviro di un altro.

Articolo 39

La convocazione del Collegio è effettuata dalla/dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Capitolo XI Modalità dei ricorsi al Collegio dei Probiviri

Articolo 40

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15 per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Pro-

biviri della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla ricezione degli atti al Collegio.

Il termine di 180 giorni di cui al comma precedente resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dalla data di celebrazione del Congresso Nazionale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso. Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'Organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura prevista dallo Statuto.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 41

Nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 5 dello Statuto, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 42

Nelle ipotesi previste dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto, il Collegio dei probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 43

Nelle ipotesi previste dall'articolo 12 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 dello Statuto, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

Articolo 44

Ai fini del calcolo dei termini di cui al precedente art. 40, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 45

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Fnp. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per le/i delegate/i ai congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Capitolo XII Il Commissariamento e la Reggenza

Articolo 46

La/Il Commissaria/o di cui all'art. 34 dello Statuto della Fnp, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli Organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Promuove tutti gli atti necessari al funzionamento della Struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelle necessarie ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del Commissariamento.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organismi, la/il Commissaria/o può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli Organismi.

Al termine del mandato, ove gli Organismi non siano stati costituiti, la/il Commissario decade dall'incarico. Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli Organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni per la ratifica di legittimità decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Articolo 47

La/Il Reggente, di cui all'art. 37 dello Statuto della Fnp, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'Organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria Nazionale.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito no-

minare, con funzioni anche di Organismo delegato, un apposito «comitato» che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i Generali dall'art. 5 del presente Regolamento.

Capitolo XIII Il Collegio dei Sindaci

Articolo 48

Le/I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuate/i tra le/gli iscritte/i e non all'Organizzazione purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano elette/i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci le/i tre candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Le/I due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/uno delle/dei componenti effettivi subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Laddove non sussistano candidate/i non elette/i, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel

REGOLAMENTO

caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente del Collegio scegliendo tra le/i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne una/o ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritte/i o non iscritte/i alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

PARTE IV. LE STRUTTURE DELLA FNP CISL

Capitolo XIV Il territorio

Articolo 49

Il territorio delle Fnp Regionali o Interregionali corrisponde a quello di ogni singola regione.

Il territorio sul quale opera la Fnp Territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati. Il territorio sul quale opera la RLS Fnp è costituito dalle zone e dai Comuni assegnati. Le Fnp Regionali o Interregionali, le Fnp Territoriali coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Le Fnp Regionali o Interregionali e le Fnp Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, le Fnp Regionali o Interregionali e Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli Organismi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo XV La RLS Fnp

Articolo 50

Le Fnp Territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto della Fnp, si articolano in RLS (Rappresentanze

Locali Sindacali) Fnp a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale.

Nelle strutture regionalizzate o interregionalizzate le RLS Fnp, individuate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto delle strutture medesime, costituiscono istanza congressuale.

La RLS Fnp è costituita dalle/dagli iscritte/i alla Fnp residenti nel territorio di competenza secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della Fnp Territoriale. La Fnp Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS Fnp di un numero di socie/i sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi Inps, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La RLS Fnp deve essere centro di riferimento delle/dei pensionate/i e delle/dei pensionande/i nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS Fnp, opera in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS Fnp, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti le/i pensionate/i e le/i pensionande/pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento delle/dei socie/i (attraverso assemblee delle/degli iscritte/i da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la Fnp Territoriale competente, lo stato di realizzazione.

La RLS Fnp in base ai dati risultanti dall'anagrafe delle/dei socie/i, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere alle/agli iscritte/i.

Capitolo XVI Le Assemblee delle RLS Fnp

Articolo 51

All'apertura del percorso congressuale della Fnp vengono convocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS Fnp a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i.

Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il Congresso Territoriale Fnp. Inoltre l'Assemblea nomina, con voto palese, i componenti del Coordinamento della RLS Fnp, su una lista indicata dalla Segreteria Territoriale.

Il Coordinamento della RLS Fnp, pur non rappresentando un Organismo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

Capitolo XVII La Coordinatrice o il Coordinatore della RLS Fnp

Articolo 52

La Segreteria Territoriale nomina, d'intesa con il Coordinamento RLS Fnp, la/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp. Tale nomina viene ratificata dal Consiglio Generale Territoriale.

La/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale, qualora non eletta/eletto.

Esclusivamente nella fase di celebrazione del Congresso Ter-

ritoriale, le/i Coordinatrici/Coordinatori delle RLS Fnp, indicate/i dai Coordinamenti e che faranno parte di diritto (se non elette/i) del nuovo Consiglio Generale Territoriale, sono ratificati dal Consiglio Generale Territoriale su proposta della/del Presidente in apertura della prima riunione post Congresso. La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS Fnp rappresenta la Fnp nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS Fnp mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

È compito della/del Coordinatrice/Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS Fnp il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio:
- la promozione e la diffusione dei servizi Cisl e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla Fnp;
- gli obiettivi di proselitismo;
- la diffusione dell'informazione della Fnp Territoriale, Regionale o Interregionale e Nazionale alle/ai socie/i e alle pensionate/i;
- la pubblicizzazione dei servizi Fnp e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS Fnp va individuato e debitamente formato dalla Segreteria Territoriale, una/o (o più) agente sociale con compiti di raccordo con i servizi della Cisl, in particolare con l'Inas;
- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o circoscrizionale;
- la consegna della tessera alle/ai socie/i e la raccolta delle mail e dei numeri di cellulare degli associati;

- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere le/i pensionande/i nella Fnp;
- l'individuazione della Coordinatrice Politiche di genere e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS Fnp;
- la promozione del volontariato e il rafforzamento delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale;
- le attività aggregative e ricreative rivolte alle/ai socie/i.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS Fnp, d'intesa con la Fnp Territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS Fnp individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, le/i responsabili delle sedi e dei recapiti.

Capitolo XVIII La/Il Delegata/o Fnp

Articolo 53

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutte/i le/i socie/i esistenti sul proprio territorio una RLS Fnp di riferimento. Nel caso in cui la RLS Fnp di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza delle/dei socie/i, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritte/i alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS Fnp di una/un delegata/o Fnp che avrà il compito, in raccordo con la RLS Fnp di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di

fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere le/i socie/i. La/Il delegata/o Fnp fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS Fnp.

I Regolamenti Regionali o Interregionali, Territoriali, disciplinano la presenza dei delegati Comunali negli Organismi.

Capitolo XIX I Regolamenti Regionali o Interregionali, Territoriali

Articolo 54

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Regionali o Interregionali e Territoriali definiranno più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative, funzionali delle RLS Fnp.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto Fnp, esclusivamente le regioni che hanno provveduto alla regionalizzazione o interregionalizzazione sopprimendo il livello territoriale, nei propri Statuti dovranno stabilire anche norme, relative alle RLS Fnp, che ne prevedano anche la piena legittimazione congressuale nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto Nazionale Fnp Cisl.

Capitolo XX La Fnp Territoriale

Articolo 55

Sono compiti della Fnp Territoriale:

a. coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali:

b. curare e promuovere, di intesa con le/i socie/i dell'area

individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS Fnp di propria competenza;

- c. mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri Organismi Territoriali delle altre categorie della Cisl, i responsabili locali dell'Inas e gli altri Organismi collaterali della Cisl;
- d. mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale o Interregionale e con la Segreteria Nazionale;
- e. coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale o Interregionale e con i raggruppamenti Regionali o Interregionali;
- f. promuovere, d'intesa con il Coordinamento RLS Fnp, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziana/o presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati le/gli anziane/i;
- g. designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Territoriale di Categoria, una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h. curare la costituzione dell'anagrafe delle/dei socie/i ripartita per RLS Fnp al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.
- Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria, sentita la Fnp Regionale o Interregionale competente, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la costituzione di zone Fnp con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS Fnp sul territorio.
- Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria procede pure alla nomina della/del responsabile di zona.

I Regolamenti Regionali o Interregionali, Territoriali approvati dai rispettivi Organismi deliberanti, disciplinano le modalità organizzative di eventuali coordinamenti fra più RLS Fnp nonché i meccanismi di nomina della/del relativa/o Coordinatrice/Coordinatore.

Articolo 56

Le Fnp Territoriali, il cui comprensorio è dislocato nel territorio di più Province, concorrono alla nomina delle/dei proprie/i rappresentanti negli Organismi della sola provincia che comprende la maggior parte del territorio comprensoriale, tenendo conto altresì del numero delle/degli iscritte/i.

Capitolo XXI Congresso della Fnp Territoriale

Articolo 57

Il Congresso della Fnp Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dalle/dai delegate/i elette/i nelle Assemblee precongressuali delle RLS Fnp.

Il Congresso esamina, discute l'azione svolta dagli Organismi della Fnp Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il Consiglio Generale e le/i delegate/i al Congresso della Fnp Regionale o Interregionale e dell'Ust, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da due terzi del Consiglio Generale e/o da un terzo delle/degli iscritte/i esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS Fnp ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo XXII Consiglio Generale della Fnp Territoriale

Articolo 58

Il Consiglio Generale è l'Organismo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno. Il numero delle/dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità delle/degli iscritte/i:

- a. per strutture fino a 2.000 iscritte/i, fino 11 elementi;
- *b*. per strutture da 2.001 a 5.000 iscritte/i da non meno di 11 elementi e fino a 25;
- c. per strutture con oltre 5.000 iscritte/i da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle RLS Fnp e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria e se previsto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale Territoriale fa parte la Coordinatrice Politiche di genere. Inoltre fa parte di diritto una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalidi civili in base all'art. 5 dello Statuto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale, con il solo diritto di parola, le/i Presidenti provinciali delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una Assemblea Territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

Capitolo XXIII La Segreteria della Fnp Territoriale

Articolo 59

La Segreteria della Fnp Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli Organismi deliberanti ed è composta da 3 componenti compreso la/il Segretaria/o Generale. La/Il Segretaria/o Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Territoriale, ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp Regionale o Interregionale di ogni riunione dei propri Organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe delle/degli iscritte/i.

Nelle strutture Territoriali la composizione della Segreteria dovrà assicurare la rappresentanza di genere.

Articolo 60

In ogni Fnp Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale, con il solo diritto di parola, le/i Presidenti provinciali delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Capitolo XXIV La Fnp Regionale o Interregionale

Articolo 61

Sono compiti della Fnp Regionale o Interregionale:

- a. stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le Fnp Territoriali alla costituzione delle RLS Fnp, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa. Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- *b.* attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- c. curare la costituzione dei raggruppamenti tecnici compresi nel territorio regionale o interregionale coordinandone le attività:

d. mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali o Interregionali, con i responsabili dei Servizi Cisl e degli altri Organismi collaterali della Cisl;

e. mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale; f. coordinare a livello regionale o interregionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale; g. promuovere la tutela dell'anziana/o nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini; h. rappresentare la categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;

i. designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Regionale o Interregionale di categoria una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo; *l.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale;

m. le Federazioni Regionali dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito Cisl, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo XXV Il Congresso Regionale o Interregionale

Articolo 62

Il Congresso Regionale o Interregionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso Regionale o Interregionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i dalle Fnp Territoriali che fanno parte della Fnp Regionale o Interregionale. Se non delegate/i, partecipano con solo diritto di parola le/i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri Regionali o Interregionali uscenti e subentranti ed i Consiglieri Generali Nazionali residenti nel territorio.

Il Congresso Regionale o Interregionale esamina, discute l'azione svolta dagli Organismi della Fnp Regionale o Interregionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quella della Fnp, elegge il Consiglio Generale Regionale o Interregionale e le/i delegate/i ai Congressi Fnp e Usr, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da due terzi del Consiglio Generale e/o da un terzo delle/degli iscritte/i. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle Fnp Territoriali che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Capitolo XXVI Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale

Articolo 63

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è l'Organismo deliberante della Fnp Regionale o Interregionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è composto dalle/dai componenti elette/i, designate/i e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del

numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.

Fanno parte di diritto le/i Segretarie/Segretari Generali delle Fnp Territoriali.

Fa parte inoltre la Coordinatrice Politiche di genere nonché, di diritto, una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalidi civili, in base all' art. 5 dello Statuto.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Regionale o Interregionale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente Regionale delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale. Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L'elezione della/del Segretaria/o Regionale o Interregionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri componenti di Segreteria.

Capitolo XXVII Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale

Articolo 64

Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale stesso.

Il Comitato Esecutivo è composto da componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale in numero inferiore al 50% del Consiglio stesso e da ulteriori eventuali componenti designati dalle strutture territoriali.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale, con il solo diritto di parola, la/il

Presidente Regionale delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Capitolo XXVIII La Segreteria Regionale o Interregionale

Articolo 65

La Segreteria è l'Organismo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli Organismi della Fnp Regionale o Interregionale.

La/Il Segretaria/o Generale Regionale o Interregionale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Regionale o Interregionale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Segreteria Nazionale di tutte le riunioni dei propri Organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

Capitolo XXIX Coordinamento Politiche di genere

Articolo 66

In ogni struttura – RLS Fnp se istanza congressuale, Territoriale, Regionale o Interregionale, Nazionale – è costituito il Coordinamento Politiche di genere. Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi:

a. iniziative politiche, formative, informative, culturali e di proselitismo, che favoriscono e incentivano la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp Cisl;

b. iniziative di supporto verso la propria struttura per la definizione delle politiche e dei progetti nel proprio territorio, promuovendo attività di concertazione sulle tematiche di genere a tutti i livelli della Federazione.

Articolo 67

Il Coordinamento Nazionale per le Politiche di genere è composto dalle Coordinatrici Regionali o Interregionali e delle aree metropolitane (previste dalla Cisl) e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale.

Il Coordinamento Regionale o Interregionale è composto dalle Coordinatrici Territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS Fnp, ove costituite, e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinamento Politiche di genere della RLS Fnp, dove è soppresso il livello Territoriale, è composto dalle donne facenti parte il Coordinamento RLS Fnp e da quelle che operano all'interno della RLS Fnp.

Articolo 68

La Coordinatrice Nazionale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento.

Le Coordinatrici Regionali o Interregionali, Territoriali o delle RLS Fnp, dove è soppresso il livello Territoriale, vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento.

La Coordinatrice Politiche di genere della RLS Fnp, dove è soppresso il livello Territoriale, viene nominata dal Coordinamento della RLS Fnp su proposta della Coordinatrice/ Coordinatore RLS Fnp, sentito il Coordinamento Politiche di genere della RLS Fnp.

La Coordinatrice Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta.

La Coordinatrice Politiche di genere della RLS Fnp, dove è soppresso il livello Territoriale, farà parte di diritto del Coordinamento RLS Fnp.

Articolo 69

Il Coordinamento Politiche di genere viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e le Coordinatrici precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste all'art. 13 dello Statuto e all'art. 11 del presente Regolamento.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni, per promuovere una concreta collaborazione con le Segreterie, finalizzata all'arricchimento della concertazione.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

PARTE V. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXX Responsabilità e competenze

Articolo 70

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la «Anagrafe degli immobili» con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla Cisl.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali pro tempore della Federazione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalle strutture Fnp ai vari livelli debbono prevedere la firma della/del Segretaria/o Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella della/del Segretaria/o responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto.

Articolo 71

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali pro tempore delle medesime, succedutisi nel tempo.

Le/I rappresentanti legali pro tempore delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.

Le/I rappresentanti legali pro tempore delle strutture sopra dette rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse per gli atti da esse/i compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Esse/i parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni alle strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi «professionali» derivanti dalla carica elettiva.

Le strutture Regionali o Interregionali e Territoriali attraverso la/il propria/o Titolare del trattamento dei dati personali e le/i Responsabili del trattamento, se nominate/i, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (U) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo XXXI Bilanci

Articolo 72

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme diramate dalla Cisl e dalla Federazione. Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti Organismi delle strutture, dovranno essere inviati: – entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle Ust e alle Federazioni Regionali o Interregionali;

- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni

Regionali o Interregionali alle Usr-Usi e alla Federazione Nazionale;

 entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla Federazione Nazionale alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Ogni anno la Segreteria Nazionale Fnp predispone entro il 31 marzo, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione, Dipartimento amministrativo, entro la data del 30 aprile, il bilancio consolidato di competenza.

Il bilancio consolidato sarà certificato da soggetti specializzati.

Ogni anno La Segreteria Nazionale Fnp provvederà alla pubblicazione «on line» del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Segreteria Nazionale Fnp predispone il bilancio sociale della Federazione.

PARTE VI. ATTIVITÀ ISPETTIVE

Capitolo XXXII Ispezioni

Articolo 73

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale Fnp nell'interesse della Organizzazione e delle/degli associate/i: esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale Fnp.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 40, 41, 42 e 43 dello Statuto.

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il relativo Regolamento a quello Nazionale della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento di Attuazione.

In caso di inadempienza, la Segreteria Nazionale Fnp, potrà avanzare richiesta al Collegio Nazionale dei Probiviri Fnp, affinché dichiari la nullità delle norme statutarie e regolamentari in contrasto con quelle nazionali, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Nazionale Fnp Cisl.

PARTE VII

Capitolo XXXIII Bandiera

Articolo 74

La bandiera della Federazione è la bandiera della Cisl con la dicitura: «FNP CISL PENSIONATI».

PARTE VIII. NORMA PERMANENTE

Articolo 75

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento Confederale in quanto applicabili.

Norme generali del procedimento dinanzi ai Collegi dei probiviri



Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto confederale, il funzionamento dei Collegi dei probiviri, oltre da quanto previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione, è disciplinato dalle seguenti norme.

Articolo 2

I Collegi dei probiviri, esercitando le funzioni loro attribuite e ispirandosi ai principi sanciti dallo Statuto, provvedono a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti. I Collegi provvedono, altresì, alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti il funzionamento degli organi e il comportamento di iscritti e dirigenti, nella prospettiva di rafforzamento del vincolo associativo diretto ad evitare formalismi, valorizzando l'autonoma composizione dei conflitti rimessi alla competenza dei Collegi.

Articolo 3

Sono legittimati a proporre ricorso ai Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, ai sensi delle norme di cui agli articoli 10 e seguenti dello Statuto confederale e degli articoli 26 e seguenti del Regolamento, le strutture e i soci che, ritenendo lesi i propri diritti, abbiano interesse diretto al ricorso stesso.

Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla necessaria documentazione, a norma degli articoli 26-27-28-29-30-32-33 del Regolamento confederale, ritualmente notificati ai Collegi dei probiviri competenti per materia e territorio.

I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o de-

nominazione, residenza, sede o domicilio eletto del ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell'oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui esso si basa sono inammissibili.

L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile.

Articolo 4

Le istanze di parte concernenti l'ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione personale e di recapito dei medesimi e, in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha facoltà di ridurre le liste testimoniali e può con motivata delibera assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni ammessi sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente.

Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio si sia pronunciato in merito.

Articolo 5

Il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni prima della data fissata per trattazione e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio tra le parti.

Articolo 6

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio in ogni grado dei procedimenti.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, dello Statuto confederale. Ai Collegi dei probiviri sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento, nonché effettuare specifici atti istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia.

I Collegi provvedono sulle questioni che si presentano nel corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo espressa diversa disposizione.

Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi ai Collegi dei probiviri possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite.

Le deliberazioni dei Collegi devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate nella loro integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Restano salve le disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 7

Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che esorbitano dalle competenze dei Collegi, questi, ove ritengano che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di tali questioni, sospendono il procedimento e chiedono l'intervento delle corrispondenti Segreterie politiche.

Ove vengano proposte questioni incidentali, i termini per la definizione dei ricorsi stabiliti dallo Statuto confederale e dal Regolamento restano sospesi fino al giorno in cui una delle parti notifichi al Collegio la sentenza passata in giudicato.

Articolo 8

Le decisioni dei Collegi saranno oggetto di riflessione e approfondimento nel corso della giornata di studio annuale che il Collegio confederale dedica, con la partecipazione dei Collegi periferici e alla presenza della Segreteria confederale, dei Segretari generali delle Federazioni nazionali e delle Usr.

L'obiettivo di tale incontro sarà, altresì, un momento collegiale per un esame delle tendenze interpretative emerse nella giurisprudenza stessa e alla ricerca di indirizzi che assicurino omogeneità e certezza alla stessa.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma, i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali trasmettono i loro lodi decisori definitivi al Collegio confederale dei probiviri.



Statuto e Regolamento



€ 6,00